

Stralcio dell'Art.57 del Regolamento Edilizio di Bologna

2 Impianti di condizionamento

2.1 Non è consentita la posa a sporgere o pensile al di fuori del filo del perimetro del muro di facciata, di apparecchiature funzionali al condizionamento e/o climatizzazione, salvo casi di progettazione architettonica inserita nel prospetto.

2.2 E' consentita la nuova installazione delle presenti dette apparecchiature al di fuori del filo del perimetro del muro di facciata quando l'installazione avvenga su poggiali/terrazzi purché l'apparato risulti collocato entro l'ingombro del parapetto/ringhiera degli stessi e non visibile dall'esterno. È consentita altresì l'installazione dei condizionatori, sulle coperture degli edifici a condizione che non siano visibili da strade e spazi pubblici o aperte all'uso pubblico. In caso di oggettiva e dimostrata impossibilità a seguire le indicazioni di cui al precedente comma, i condizionatori dovranno essere adeguatamente mascherati, adottando soluzioni tali da consentirne un idoneo inserimento architettonico.

2.3 Fare riferimento art. 73 per interventi su edifici di interesse e nella città storica Stralcio dell'Art.73 del Regolamento Edilizio di Bologna

Stralcio dell'Art.73 del Regolamento Edilizio di Bologna

3.1 COPERTURE > generale

3.1.1 Nell'ambito del progetto di restauro, conservare le coperture e gli elementi caratterizzanti nella loro forma e consistenza materiale. Nella manutenzione del manto originario sostituire solo gli elementi non riparabili con altri identici o analoghi per forma, materiali e colore. In riferimento ai soli edifici SA, in caso di rifacimento totale o parziale del manto utilizzare materiali di recupero omogenei al materiale storico.

3.1.2 Conservare le coperture nella loro forma e consistenza materiale.

3.1.3 Estendere a tutta la copertura dell'edificio o qualora l'intervento sia limitato all'intera falda, i sistemi di coibentazione e ventilazione, posizionando il sistema considerato idoneo sopra al tavolato originario nella forma più compatta possibile, comprenderli possibilmente all'interno del volume della copertura, o contenerli entro uno spessore massimo nei limiti consentiti dalla disciplina di settore alzando la copertura esistente. Gli interventi realizzati non devono produrre discontinuità altimetriche (gradini) nelle coperture che hanno carattere continuo prima dell'intervento.

3.1.4 È ammessa l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici integrati nella copertura delle falde interne, minimizzando la visibilità dalla pubblica via, compatibilmente con gli obiettivi di tutela.

3.1.5 Escludere la realizzazione di antenne e macro celle per la telefonia mobile e di pannelli solari e fotovoltaici e termici sui tetti degli edifici, anche se integrati nelle coperture. Non installare pompe di calore, caldaie, condizionatori e unità motocondensanti sulle falde.

3.1.6 Installare pompe di calore, caldaie, condizionatori, unità motocondensanti e altri elementi impiantistici dotati di propria visibilità su falde interne (quindi non su quelle prospicienti i fronti principali verso strada).